

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 499

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1994

—————

Modifica al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione repressione delle sofisticazioni alimentari, fu emanato in conseguenza degli eventi luttuosi, legati ad una ben nota vicenda di frode alimentare a fini di speculazione verificatasi proprio in quel periodo.

L'azione coordinata della Magistratura con quella dei Nuclei antisofisticazione dei carabinieri, del Servizio repressione frodi e di tutti gli altri organi di polizia giudiziaria aveva, infatti, permesso di pervenire all'individuazione di centri di diffusione dell'alcool metilico, apparentemente riservato ad uso industriale, ed alla sua illecita utilizzazione nella sofisticazione del vino, ma anche ad individuare il filone principale attraverso cui il prodotto adulterato e nocivo era stato immesso sul mercato.

Da ciò il Governo ha ritenuto indifferibile e necessario dare immediata attuazione a misure di salvaguardia prevedendo, in particolare all'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 1986, che venisse ripristinato il regime di vigilanza fiscale sul metanolo al fine di assicurare il più rigoroso controllo delle relative fasi di produzione, commercializzazione ed impiego.

In attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, fu emanato da parte del Ministro delle finanze, il decreto ministeriale 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, recante disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, che detta disposizioni per quelle ditte che intendono produrre, commercializzare ed utilizzare gli alcoli di cui sopra.

Con il presente disegno di legge si intende far riferimento a quelle aziende per cui l'utilizzo dell'alcool metilico risulta essere limitato ai soli processi di saldatura, (ne sono un esempio le aziende che lavorano l'oro, l'argento, il rame e i fabbricanti di occhiali), per le quali è facile dedurre non solo la minima quantità utilizzata, ma anche la non ulteriore destinazione per ulteriori processi di trasformazione dell'alcool stesso.

Ciò nonostante, le aziende a cui si fa riferimento, per il solo fatto di utilizzare l'alcool metilico allo stato puro, risultano essere soggette ad una normativa di impiego che aggiunge burocratismi eccessivi e di conseguenza onerose perdite di tempo e di denaro per i titolari ed i dipendenti.

Tale stato di cose ha indotto le aziende, fra cui quelle fruitrici finali del prodotto, ad orientare il loro acquisto per grossa parte verso prodotti alternativi, sempre a base di alcool metilico ma con l'aggiunta di altre sostanze quali: acido bórico, acetone e via di seguito.

È chiaro che le soluzioni citate, pur comportando un esiguo aumento del costo di produzione, riscontrano poi nella fase di commercializzazione del prodotto finito un sostanziale aumento del prezzo di quest'ultimo.

Lo stato attuale delle cose produce perciò, per le aziende a cui si riferisce il presente disegno di legge, un evidente paradosso dovuto alle due diverse opportunità di scelta. Infatti, da un lato si può essere in presenza di un cospicuo quanto ingiustificato esborso di denaro per l'acquisto di soluzioni alternative, che alle volte costano anche dieci volte il valore del prodotto originale, senza peraltro comportare vantaggi particolari, dall'altro lato, l'utilizzo dell'alcool metilico allo stato puro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comporta una sostanziale lievitazione del costo di origine in conseguenza dei complessi meccanismi burocratici che devono essere rispettati dall'azienda utilizzatrice.

In considerazione dell'attuale ingiusta ed anacronistica legislazione, circa l'impiego ed utilizzo di questo prodotto per le aziende consumatrici finali e marginali, ci è sembrato opportuno intervenire in merito per eliminare quello che a noi appare come un ingiusto ed eccessivamente oneroso carico burocratico.

Risulta altresì opportuno, in conclusione, precisare come il decreto ministeriale 1° agosto 1986, preveda nell'articolo 4, concernente la commercializzazione del prodotto, la base per un reale ed efficace controllo circa impiego dell'alcool metilico, tramite il registro di carico e scarico in cui il fornitore dello stesso è tenuto ad indicare per ogni destinatario la quantità ceduta, la relativa ubicazione nonché gli estremi della bolletta di accompagnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Sono escluse dalle norme per il controllo dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1 stabilite con decreto del Ministro delle finanze le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.»;

«3-*bis*. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-*bis* e i quantitativi minimi acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive.».